



**CENTRO OSPEDALIERO MILITARE - TARANTO**

Medaglia d'Oro "Giulio Venticinque"

Ufficio: **SEGRETERIA DEL DIRETTORE**  
Indirizzo telegrafico: **MARISPEDAL TARANTO**  
Posizione d'Archivio: **O/1**

P.d.C.: Segreteria del Direttore  
e-mail: P.E.C.: [marispedal.taranto@postacert.difesa.it](mailto:marispedal.taranto@postacert.difesa.it)  
P.E.I.: [marispedal.taranto@marina.difesa.it](mailto:marispedal.taranto@marina.difesa.it)  
Tel.: 73-20291 - 20202

**A: ORDINE AVVOCATI  
LECCE - VIA M. DE PIETRO  
PAL. DI GIUSTIZIA**

**Argomento: Riordino Sanità Militare - Soppressione strutture intermedie.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**RACCOMANDATA**

Riferimento Ordine del Giorno n° 34 datato 16/04/2013 del Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (allegato in copia).

Per una eventuale diffusione a tutti gli iscritti di codesto ordine professionale, in esito a quanto disposto con l'odg in riferimento inerente la soppressione del Dipartimento Militare di Medicina Legale (DMML) di Taranto, a far data dal 02/04/2013 tutta la corrispondenza afferente il sopracitato Ente dovrà essere indirizzata a:

D.M.M.L. di Bari - Commissione Medica Ospedaliera di Taranto - via Pupino n°1 74123 - Taranto **ESCLUSIVAMENTE** via cartacea, non disponendo, a tutt'oggi, di indirizzo di posta istituzionale/certificata (P.E.I./P.E.C).

**IL DIRETTORE**  
C.V. (SAN) Salvatore **MENDICINI**



# Marina Militare

## Ordine del Giorno n. 34 in data 16.04.2013

- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, in particolare l’art. 191 concernente “Organi direttivi”;
- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, in particolare l’art. 194 concernente “Commissione interforze di seconda istanza”;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, in particolare l’art. 89 concernente “Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa”;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, in particolare l’art. 95 concernente “Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata”;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, in particolare l’art. 98 concernente “Attribuzioni del Capo di stato maggiore della Marina militare”;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, in particolare l’art. 160 concernente “Servizi di sanità militare marittima”
- Visto** l’Ordine del giorno n. 41 in data 5 novembre 2006;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa in data 29 marzo 2013;
- Allo scopo** di dare attuazione all’organizzazione prevista nel citato decreto ministeriale, in particolare a quanto indicato nella Tabella 1 “Provvedimenti di soppressione d’interesse della Marina”;
- Considerato** che le OO.SS. sono state preventivamente informate del provvedimento ordinativo;
- Tenuto conto** del decreto in data 21 dicembre 2012 del Sig. Capo di stato maggiore della difesa riguardante “Modifiche alle tabelle di cui all’allegato D del decreto 12 febbraio 2004 concernenti la competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2<sup>a</sup> istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere”

**DISPONGO**

**a decorrere dal 02.04.2013**

**Art. 1**

La Commissione medica di 2<sup>a</sup> istanza di Bari è soppressa.

**Art. 2**

La Direzione di sanità militare marittima di Taranto è soppressa.

**Art. 3**

La Direzione di sanità militare marittima di La Spezia è soppressa.

**Art. 4**

Il Dipartimento militare di medicina legale di Taranto è soppresso.

**Art. 5**

I competenti Elementi di Organizzazione pongono in essere le azioni necessarie a garantire l'attuazione di quanto indicato ai precedenti articoli.

**IL CAPO DI STATO MAGGIORE**